

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RONDINONE NICOLA

Nella seduta del 05/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Dopo avere sporto reclamo il 6.5.2014, senza ricevere riscontro, la cliente ha presentato ricorso all'ABF, protocollato il 3.7.2014, esponendo quanto segue:

- a settembre 2009 aveva stipulato con l'odierna convenuta un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente a dicembre 2013;
- in sede di conteggio estintivo, l'intermediario le aveva riconosciuto un rimborso a titolo di "oneri gestionali" di € 308,00;
- *"dalla documentazione in possesso, emerge che la descrizione delle spese e degli oneri applicati ai contratti di finanziamento è tutt'altro che sufficientemente chiara e dettagliata e non consente una specifica individuazione delle spese e degli oneri maturati e di quelli non maturati al momento dell'estinzione anticipata. Inoltre, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare"*;
- le commissioni corrisposte all'atto della stipula del contratto *"includono eterogenee causali di spesa che non sono tutte riferibili ad attività prodromiche alla conclusione ed erogazione del prestito, determinando quella opacità informativa o deficit di*

*trasparenza che induce a liquidare le somme da restituire, secondo il generale criterio di proporzionalità”.*

La ricorrente ha quindi chiesto al Collegio il rimborso di complessivi € 2.133,38, di cui € 417,56 a titolo commissioni istituto finanziatore; € 445,90 a titolo di commissioni resistente; € 943,25 a titolo di commissioni mediatore; e € 634,67 per oneri assicurativi (decurtato l'importo di € 308,00 già stornato in sede di estinzione anticipata); oltre agli *“interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento”*, e con domanda di ripartire le somme riconosciute fra se medesima e il procuratore, sulla base di apposita nota spese da trasmettersi alla resistente.

La convenuta ha presentato le sue controdeduzioni il 13.1.2015, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi e delle commissioni bancarie. Nel merito ha esposto quanto segue:

- la domanda di rimborso è infondata sia sul piano giuridico, in quanto *“non si vede come si possa pretendere di non restituire una quota di capitale ricevuto in prestito”*, sia sul piano economico, considerato che *“l'ente erogatore subirebbe una perdita su crediti maggiore a quella che sopporterebbe, per fare un esempio, nel caso limite di usura del finanziamento”*;
- la somma che è stata chiesta alla ricorrente *“a titolo di estinzione anticipata del contratto di finanziamento è pari al capitale residuo alla data di estinzione, con abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto”*;
- *“il contratto ... prevede correttamente che in caso di estinzione anticipata sarà riconosciuto il solo abbuono interessi (art. 3) posto che le altre voci, analiticamente indicate anche nel documento di sintesi, costituiscono il capitale finanziato così come specificato all'art. 1 del contratto”*: ne consegue che la domanda del consumatore non può essere accolta alla luce del citato art. 3 del contratto, poiché la predetta norma non prevede la rimborsabilità degli oneri in esame in caso di estinzione anticipata;
- con particolare riferimento al premio assicurativo, sul presupposto che l'onere di un eventuale rimborso gravasse sulla compagnia di assicurazione e che quindi la domanda di rimborso dovesse essere rivolta a quest'ultima, la resistente aveva già comunicato tale circostanza alla ricorrente in data 29.7.2014, ma, sulla base delle verifiche effettuate presso la compagnia di assicurazione, la cliente sembra non avervi dato seguito.

L'intermediario ha chiesto al Collegio di *“dichiarare il ricorso non procedibile e comunque non accoglibile e che, in ogni caso, ne disponga il rigetto”*.

Le controdeduzioni sono state inoltrate via mail alla ricorrente.

## DIRITTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Milano, n. 2573/2011, n. 2055/12, n. 2427/13, n. 4289/2013; Coll. Roma, n. 1121/12; Coll. Napoli, n. 1858/12, n. 4887/2013; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi

non maturate nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento, al tempo della stipulazione del contratto *de quo*, già rappresentata dall'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; cui sono seguiti la Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011, le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, del tutto carente nel caso in esame, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "*finanziamento estinto anticipatamente*", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. da ultimo Coll. Milano, n. 1337/14).

Con particolare riferimento all'eccezione sollevata dall'intermediario circa il suo difetto di legittimazione passiva in rapporto alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 6167/2014 ha definitivamente confermato il già consolidato indirizzo dei Collegi territoriali di porre a carico dell'intermediario che abbia stipulato il contratto di finanziamento l'obbligo di restituzione della quota parte non goduta (anche) degli oneri assicurativi.

Su queste basi, secondo i calcoli svolti con l'impiego del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, l'intermediario avrebbe dovuto rimborsare alla cliente quale quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi l'importo di € 2.441,40. Tenuto conto che in sede di conteggio estintivo sono stati riconosciuti dalla resistente € 308,00, la ricorrente ha diritto di vedersi attribuire ancora l'importo di € 2.133,40, *rectius* il minore importo da essa richiesto di € 2.133,38; con gli interessi legali dal reclamo al saldo.

La parte attrice ha infine richiesto che parte della somma oggetto di rimborso sia distratta a favore del suo procuratore. Nondimeno, tale domanda accessoria non può essere accolta, in quanto il Collegio considera inapplicabile al presente giudizio l'art. 93 c.p.c. (v. già Coll. Napoli, n. 891/2012) e comunque la materia delle pattuizioni relative al compenso dei soggetti della cui opera si sia avvalso il consumatore è sottratta alla competenza dell'ABF (cfr. Coll. Milano, n. 1800/2014).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.133,38 oltre a interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4872 del 16 giugno 2015

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA